

APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

AMBITO DI APPLICAZIONE, OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA, RISERVE DI CAPITALE, PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

*Il documento presenta l'impostazione generale della futura Circolare della Banca d'Italia che conterrà la disciplina prudenziale delle **banche e dei gruppi bancari** per la trasposizione della direttiva 2013/36/UE ed eventuali note di orientamento e chiarimento tendenti a facilitare l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. Esso, inoltre, contiene i capitoli relativi all'ambito di applicazione, all'operatività transfrontaliera, alle riserve di capitale e al processo di controllo prudenziale. Il documento, infine, fornisce orientamenti circa la possibile applicazione alle **SIM** della disciplina sulle riserve di capitale.*

Tenuto conto della limitatezza dei margini di discrezionalità offerti dalla disciplina europea per il recepimento delle disposizioni e della scadenza del 31 dicembre 2013 per il recepimento, non è stata condotta un'analisi dell'impatto della regolamentazione e la durata della consultazione è abbreviata.

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro **15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito informatico della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6, co. 3 del [Regolamento del 24 marzo 2010](#)); generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti.

Documento per la consultazione

Novembre 2013

1. La nuova Circolare prudenziale per banche e gruppi bancari

La trasposizione della direttiva 2013/36/UE e l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono un attento riordino di gran parte della normativa prudenziale attualmente esistente per le banche ed i gruppi bancari.

In linea con l'obiettivo di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, completo e aggiornato verrebbe istituita una nuova circolare per le banche e i gruppi bancari, articolata in più Parti, nella quale confluirebbero:

- le **norme di recepimento della direttiva** (Parte Prima);
- **altre disposizioni di vigilanza non armonizzate** (Parte Seconda; ad esempio, le discipline in materia di operatività verso parti correlate e di banca depositaria), necessarie per rendere il sistema regolamentare italiano allineato alle migliori prassi e ai requisiti stabiliti dagli organismi internazionali (*in primis*, *Core principles* del Comitato di Basilea) oggetto di *peer review* da parte del FMI e del FSB;;
- le **disposizioni nazionali necessarie per attuare il regolamento** (Parte Terza). In particolare, tenuto conto che le disposizioni del regolamento e delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione sono direttamente applicabili, le disposizioni di questa Parte si limiterebbero, per ciascuna materia, a richiamare le disposizioni europee applicabili, ad esercitare le discrezionalità nazionali e ad individuare i procedimenti amministrativi.

Per banche e gruppi bancari, tale nuovo strumento normativo sostituirebbe integralmente la Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, la quale non sarebbe tuttavia per ora soppressa perché ad essa puntano riferimenti contenuti nelle disposizioni riguardanti altri intermediari (ad esempio, SGR, IMEL, istituti di pagamento, intermediari finanziari ex art. 107 TUB).

Nel nuovo volume confluirebbero subito anche i capitoli ancora in vigore della Circolare n. 229 *Istruzioni di vigilanza per le banche* che sono interessati dal processo di recepimento (ad esempio, quelli sull'operatività transfrontaliera); in prospettiva, vi si farebbero confluire anche tutte le altre disposizioni oggi contenute in detta Circolare (ad esempio, quelle su raccolta del risparmio, succursali, BCC, ecc.), completando in tal modo il processo di revisione e razionalizzazione della normativa applicabile a banche e gruppi bancari avviato a fine 2010 con il recepimento della direttiva 2009/111/CE ("CRD2"; interventi di razionalizzazione sono già stati realizzati sulla disciplina di SGR, IMEL e istituti di pagamento).

Una bozza dell'indice della nuova Circolare viene pubblicata con il presente documento di consultazione: nella Parte Prima sarebbero riunite le disposizioni di recepimento della direttiva 2013/36/UE, articolate in titoli distinti focalizzati su accesso al mercato e struttura (oggi distribuite fra le Circolari n. 263 e 229), regole organizzative (*governance*, controlli interni, gestione dei rischi, provenienti dal Titolo V della Circolare n. 263), misure prudenziali (con norme nuove per la trasposizione delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE sui *capital buffer*) e sul processo di controllo prudenziale (qui trasferito, con aggiornamenti, dal Titolo III della Circolare n. 263). La Parte Seconda della nuova Circolare conterrebbe, articolate in quattro Titoli, norme nazionali indipendenti da vincoli comunitari, attualmente collocate nella Circolare n. 263 o nella n. 229. La Parte Terza, infine, recherebbe le disposizioni nazionali necessarie per l'applicazione del

regolamento (UE) n. 575/2013 (esercizio delle discrezionalità e identificazione dei procedimenti amministrativi e delle unità organizzative responsabili). La nuova Circolare sarebbe introdotta da una premessa esplicativa, seguita da un glossario e da un siglario unitari per l'intero fascicolo.

Con il presente documento vengono anche sottoposti a consultazione i capitoli analiticamente descritti nei prossimi paragrafi; in essi, i riferimenti alla legislazione italiana pertinente saranno inseriti non appena disponibili. Si segnala inoltre che per la loro redazione sono stati utilizzati i testi delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione reperibili nel sito internet dell'Autorità bancaria europea, non ancora definitivi.

2. Capitolo "Ambito di applicazione"

Il capitolo elenca, per categorie di soggetti, le norme della nuova Circolare rispettivamente applicabili; naturalmente, le materie disciplinate dal regolamento 575/2013 non sono trattate.

3. Capitoli sull'operatività transfrontaliera

I tre capitoli che disciplinano l'**operatività in Italia delle banche comunitarie**, con succursali o in regime di libera prestazione di servizi, e su **quella delle banche italiane in altri Paesi UE**, parimenti con o senza insediamento di succursali ⁽¹⁾ interessano i profili disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE; viene dunque lasciato inalterato il regime delle succursali in Italia di banche italiane e quello sull'operatività transfrontaliera fra Italia e Stati extracomunitari, che sarà aggiornato nel corso del prossimo anno.

4. Capitolo "Riserve di capitale"

Il capitolo recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina delle riserve di capitale "*capital buffer*" contenuta nella direttiva 2013/36/UE, Titolo VII, Capitolo 4. In particolare, sono disciplinate: la **riserva di conservazione del capitale** (*capital conservation buffer*), che ha lo scopo di preservare i livelli minimi di capitale regolamentare nei momenti di tensione del mercato; la **riserva di capitale anticiclica** (*countercyclical capital buffer*), che ha lo scopo di proteggere il sistema bancario dagli effetti pro ciclici delle fasi di eccessiva crescita o contrazione del credito; la **riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale** (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*) e la **riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica** (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*), che hanno lo scopo di richiedere risorse patrimoniali aggiuntive a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, globale o domestica, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario ⁽²⁾.

Il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale – pari alla somma delle varie riserve di capitale applicabili – comporta l'applicazione di limiti alle distribuzioni e l'obbligo di

¹ Le disposizioni si applicano anche alle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari comunitari o italiani.

² Il capitolo non disciplina la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*), non essendo ancora stata emanata la disciplina primaria di riferimento che ne preveda l'applicazione in Italia in attuazione dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

dotarsi di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale richieste.

Con riferimento ai limiti alle distribuzioni, la disciplina comunitaria impone alle banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di calcolare l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD").

Il documento di consultazione prospetta modalità di calcolo dell'AMD che, pur rispettando lo spirito della normativa comunitaria sul punto, se ne discostano parzialmente nelle modalità attuative, allineandosi, invece, alle previsioni dell'Accordo di Basilea⁽³⁾. Di seguito si riporta un esempio applicativo di calcolo dell'AMD, su cui si sollecitano commenti e osservazioni, con particolare riguardo alla sua concreta praticabilità.

Nella messa a punto della normativa nazionale, si terrà conto, oltre che delle osservazioni dell'industria, degli ulteriori approfondimenti in corso per verificare, in punto di diritto, la complessiva conformità della soluzione scelta con il quadro normativo comunitario.

Esempio applicativo

Si ipotizzi che:

- il requisito combinato di riserva di capitale sia pari al 2,5%;
- una banca abbia conseguito al 31 dicembre un utile di 100, approvato con delibera del 30 aprile che autorizza una distribuzione di dividendi per 20 (erogata il 15 maggio);
- il 20 marzo la banca effettui il pagamento di una cedola su uno strumento di AT1 pari a 10;
- il 30 maggio il CET1 disponibile scenda al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale e si attesti a un livello pari all'1,8%; da questo momento la banca non può effettuare alcuna distribuzione sino al calcolo dell'AMD;
- entro il 9 giugno la banca invii il piano di conservazione del capitale alla Banca d'Italia;
- il 15 giugno la banca proceda al calcolo dell'AMD e lo comunichi alla Banca d'Italia;
- la banca abbia conseguito, tra il 1° gennaio e il 15 giugno, un utile, al netto delle imposte e al lordo dei pagamenti sugli AT1, pari a 70.


Ai fini dell'AMD le banche calcolano l'ammontare di utili disponibili sottraendo dall'utile lordo, maturato da inizio periodo, i pagamenti effettuati prima della violazione del requisito, ossia $70 - (20 + 10) = 40$.

Dato che il CET1 disponibile pari all'1,8% ricade nel terzo quartile del requisito combinato, il fattore da applicare è pari a 0,4 e, di conseguenza, l'AMD è pari a $40 * 0,4 = 16$. Dal 15 giugno la banca può effettuare distribuzioni e pagamenti di AT1 o di remunerazioni variabili sino al termine del semestre solo nel limite dell'AMD.

Dal semestre successivo la banca verifica l'ammontare di CET1 disponibile al 30 giugno e individua il quartile di riferimento. Si ipotizzi che la banca al 30 giugno abbia un CET1 disponibile del 2% e si collochi quindi nel quarto quartile, cui corrisponde un fattore pari a 0,6. Dal 30 giugno al 31 dicembre la banca deve assicurarsi che le distribuzioni di competenza del semestre non eccedano il prodotto tra 0,6 e gli utili generati di competenza al netto

³ In particolare, la metodologia prevista dalla direttiva, secondo la quale le distribuzioni possono essere effettuate sulla base dell'AMD generato nei periodi precedenti, si applicherebbe quando la banca si trova per la prima volta nelle condizioni di non rispettare il requisito combinato di riserva di capitale. Per i periodi successivi, in linea con Basilea, la verifica sul rispetto dei limiti alle distribuzioni sarebbe effettuata su base semestrale, secondo un approccio di verifica ex post, nel rispetto del principio di competenza economica e sulla base di dati contabili certificati.

degli oneri fiscali e al lordo dei pagamenti di strumenti di capitale AT1 e delle remunerazioni variabili di competenza del semestre.



Si fa inoltre presente che la disciplina relativa alle riserve di capitale entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. Per il primo periodo di applicazione, le banche che, a tale data o nel corso dei primi mesi del 2014, non rispettino il requisito combinato di riserva di capitale potranno effettuare distribuzioni (incluso il pagamento di dividendi relativi all'esercizio 2013) soltanto nei limiti dell'ammontare massimo distribuibile (AMD), calcolato con riferimento agli utili dell'esercizio 2013.

La disciplina delle riserve di capitale **si applica anche alle SIM**. La Banca d'Italia, tuttavia, intende esonerare dall'applicazione del *capital conservation buffer* e del *countercyclical capital buffer*, le SIM di medio-piccola dimensione⁴, esercitando le discrezionalità previste dagli artt. 129 e 130 della direttiva 2013/36/UE.

5. Capitolo "Processo di controllo prudenziale"

Gli interventi di aggiornamento effettuati sul capitolo oggi sistemato nel Titolo III della Circolare n. 263 sono consistiti nell'aggiunta delle ulteriori tipologie di rischio che gli intermediari dovranno valutare nella determinazione del capitale interno (con il processo ICAAP): con riferimento ai rischi

⁴ Le SIM di medio-piccola dimensione sono individuate ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

di mercato, l'**esposizione al "rischio base"** ⁽⁵⁾, in particolare se per il calcolo del rischio di posizione è utilizzata la metodologia standardizzata; relativamente al **rischio di leva finanziaria eccessiva**, la misurazione dell'esposizione andrà effettuata con indicatori quali il *leverage ratio* e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra attività e passività.

Inoltre, per recepire alcune raccomandazioni formulate dal FMI a conclusione dell'ultimo FSAP, viene richiesto di integrare le metodologie di misurazione per tenere in considerazione, nell'ambito dell'esposizione al rischio di credito, anche del **rischio paese** e del **rischio di trasferimento**, in linea con quanto previsto nel nuovo capitolo sul sistema dei controlli interni.

Circa il processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dall'autorità di vigilanza (SREP), il recepimento della direttiva 2013/36/UE comporta l'ampliamento del novero di poteri e misure a disposizione dell'autorità di vigilanza per fronteggiare situazioni problematiche (ad esempio, la limitazione della parte variabile delle remunerazioni; il divieto di pagare interessi sugli strumenti finanziari computabili nei fondi propri); specifiche valutazioni e azioni di vigilanza sono previste anche relativamente a livello e composizione delle riserve di liquidità delle banche.

⁵ Si rammenta che esso è il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche.

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. xxx del xx dicembre 2013



INDICE

PREMESSA.....	1
GLOSSARIO.....	1
SIGLARIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1

PARTE PRIMA
(Recepimento in Italia della direttiva 2013/36/UE)

TITOLO I	ACCESSO AL MERCATO E STRUTTURA
TITOLO I – Capitolo 1:	AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ BANCARIA
TITOLO I – Capitolo 2 :	BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA
TITOLO I – Capitolo 3:	GRUPPI BANCARI
TITOLO I – Capitolo 4:	ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI
TITOLO I – Capitolo 5:	SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI
TITOLO I – Capitolo 6:	PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

PARTE SECONDA
(Altre disposizioni di vigilanza prudenziale)

TITOLO I	OPERATIVITÀ
TITOLO I – Capitolo 1:	OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
TITOLO I – Capitolo 2:	BANCA DEPOSITARIA DI OICR E FONDI PENSIONE
TITOLO II	CONFLITTI DI INTERESSE
TITOLO II – Capitolo 1:	ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI
TITOLO II – Capitolo 2:	PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI
TITOLO III	VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA
TITOLO III – Capitolo 1:	...

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO IV – Capitolo 1: ...

P A R T E T E R Z A
(Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013)

CAPITOLO 1 FONDI PROPRI**CAPITOLO 2 REQUISITI PATRIMONIALI****CAPITOLO 3 RISCHIO DI CREDITO – METODO
STANDARDIZZATO****CAPITOLO 4 RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB****CAPITOLO 5 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI
CREDITO****CAPITOLO 6 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE****CAPITOLO 7 RISCHIO DI CONTROPARTE**

CAPITOLO 8

RISCHIO OPERATIVO

CAPITOLO 9

RISCHIO DI MERCATO E DI REGOLAMENTO

CAPITOLO 10

GRANDI ESPOSIZIONI

CAPITOLO 11

LIQUIDITÀ

CAPITOLO 12

LEVA FINANZIARIA

CAPITOLO 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'individuazione dei soggetti destinatari dei diversi istituti prudenziali è una condizione preliminare per assicurare la corretta ottemperanza alle disposizioni da parte degli intermediari (1).

Nel presente Capitolo sono riepilogati i destinatari delle disposizioni contenute nelle Parti Prima (2) e Seconda (3) della Circolare; l'ambito di applicazione della Parte Terza è invece determinato dalle apposite norme del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai singoli Capitoli si fa comunque rinvio per gli aspetti più specifici concernenti i destinatari della disciplina in essi rispettivamente trattata.

2. Fonti normative

...

3. Definizioni

Nella presente disciplina vengono in rilievo le seguenti definizioni poste nel Regolamento (UE) n. 575/2013:

- "ente" (art. 4, par. 1, punto 3);
- "partecipazione" (art. 4, par. 1, punto 35);
- "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 31);
- "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE" (art. 4, par. 1, punto 33).

(1) Per questo fine, nel presente Capitolo sono presentate organicamente le disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento degli articoli 4, 89, 108-109 e 129-131 della Direttiva (cfr. Sezioni II-III).

(2) Ad eccezione di quelli del Titolo I, Capitoli 1 e 2, che rispettivamente riguardano le società già esistenti o appositamente costituite richiedenti l'autorizzazione all'attività bancaria e le banche e società finanziarie comunitarie intenzionate ad esercitare in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento.

(3) Si rammenta che le disposizioni della Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 2 si applicano a tutti i soggetti qualificabili come "parte correlata".

Vengono inoltre in rilievo le seguenti definizioni del T.U. :

- "*capogruppo*", la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia di cui all'articolo 61;
- "*gruppo bancario*", il gruppo di imprese come individuato dall'articolo 60 e dalle disposizioni della Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*società finanziaria*", le società individuate all'art. 59, par. 1, lett. b) del T.U. ;
- "*società strumentale*", le società di cui all'articolo 59, par. 1, lett. c) del T.U. ;
- "*società di gestione patrimoniale*", le società definite all'articolo 1, par. 1, lett. f) del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE oppure da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE che abbiano sede in uno Stato comunitario diverso dall'Italia nel quale non sono sottoposte alla medesima vigilanza delle banche, qualora tali società controllino anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche sia inferiore a quello della banca italiana (su base individuale) o della capogruppo (su base consolidata) controllate;
- "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano, o detengono una partecipazione, in enti o società finanziarie o società di gestione patrimoniale aventi sede in uno Stato extracomunitario.

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Banche italiane

Le banche italiane rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4);
- b) governo societario (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1);
- c) politiche di remunerazione (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2);
- d) sistema dei controlli interni (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 3);
- e) sistema informativo (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 4);
- f) continuità operativa (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 5);
- g) governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 6);
- h) riserve di capitale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico Stato per Stato (*country-by-country reporting*; Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario e per le imprese di riferimento;
- j) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e per le imprese di riferimento;
- k) obbligazioni bancarie garantite (Parte Seconda, Titolo I, Capitolo 1);
- l) banca depositaria di OICR e fondi pensione (Parte Seconda, Titolo I, Capitolo 2);
- m) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 1);
- n) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 2), fatta eccezione per le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (2) e per le imprese di riferimento.

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(2) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Succursali in Italia di banche extracomunitarie

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie rispettano, su base individuale, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4);
- b) governo societario (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1);
- c) politiche di remunerazione (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2);
- d) sistema dei controlli interni (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 3);
- e) sistema informativo (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 4), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- f) continuità operativa (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 5);
- g) governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 6);
- h) riserve di capitale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1);
- i) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- j) obbligazioni bancarie garantite (Parte Seconda, Titolo I, Capitolo 1);
- k) banca depositaria di OICR e fondi pensione (Parte Seconda, Titolo I, Capitolo 2);
- l) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 1), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- m) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 2), fatta eccezione per le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia.

3. Succursali in Italia di banche comunitarie

Le succursali in Italia di banche e società finanziarie comunitarie sono sottoposte, su base individuale, alle disposizioni indicate alla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3);
- b) albo delle banche e dei gruppi bancari (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4);
- c) governo societario (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1);
- d) politiche di remunerazione (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 2);
- e) sistema dei controlli interni (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 3);
- f) sistema informativo (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 4);
- g) continuità operativa (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 5);
- h) governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 6);
- i) riserve di capitale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1);
- j) informativa al pubblico Stato per Stato (*country-by-country reporting*; Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2);
- k) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II);
- l) obbligazioni bancarie garantite (Parte Seconda, Titolo I, Capitolo 1);
- m) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 1);
- n) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 2).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suelencate disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le disposizioni suelencate anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca.

2. Componenti del gruppo sub-consolidanti

Oltre ai requisiti per esse previsti su base individuale, le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni della presente Circolare riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) governo e gestione del rischio di liquidità (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 6);
 - b) riserve di capitale (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1);
 - c) processo di controllo prudenziale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II);
 - d) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Seconda, Titolo II, Capitolo 2).
-

TITOLO I

Capitolo 2

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

TITOLO I - Capitolo 2

**BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE
COMUNITARIE IN ITALIA***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 15, 16 e 18 del T.U. recepiscono nel nostro ordinamento i principi del mutuo riconoscimento e del controllo dello Stato d'origine che integrano il mercato europeo dei servizi bancari, come previsto dalla disciplina comunitaria.

La normativa consente alle banche comunitarie e alle società finanziarie da queste controllate di esercitare in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento, mediante una succursale o in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità dello Stato d'origine e sotto il controllo dell'autorità stessa.

La disciplina contenuta nelle presenti disposizioni, coerentemente con il dettato comunitario e con il T.U., definisce per le banche comunitarie e le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento:

- le procedure da seguire per operare in Italia mediante l'insediamento di succursali o prestando i propri servizi senza stabilimento;
- le norme delle quali la Banca d'Italia è tenuta a verificare il rispetto, applicabili in quanto di interesse generale o riguardanti materie assegnate espressamente alla competenza dell'autorità dello Stato ospitante dalla disciplina comunitaria;
- i controlli e gli obblighi informativi a cui sono soggette. Vengono inoltre ricordati i poteri di intervento che la legge attribuisce alla Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE;

- dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE;

...

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività ammesse al mutuo riconoscimento*", le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. ;
- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate al Titolo I, Capitolo 6;
- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie aventi sede in uno Stato comunitario (2).

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle succursali di banche comunitarie già insediate (Sez. II, par. 3): Servizio Supervisione gruppi bancari;*
- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate (Sez. III): Servizio Rapporti esterni e affari generali;*

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) Si rammenta che gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo (<http://www.efta.int/eea>) sono, a questi fini, equiparati agli Stati comunitari.

- *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie (Sez. IV):*
Servizio Supervisione gruppi bancari;
- *provvedimenti ingiuntivi in caso di violazione di disposizioni previste dal TUB e dal TUF da parte di società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento e di intermediari mobiliari italiani ed esteri (Sezioni IV e V):*
Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati o Filiale competente per territorio.

SEZIONE II

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento

L'insediamento in Italia di succursali di una banca comunitaria è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva dell'autorità competente dello Stato d'origine di detta banca.

La comunicazione, redatta in lingua italiana o inglese e indirizzata al Servizio Rapporti esterni e affari generali, Divisione Costituzioni banche e intermediari finanziari (1), è conforme nei contenuti alle disposizioni dell'art. 6, par. 1 dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

La Banca d'Italia informa senza ritardo l'autorità dello Stato d'origine dell'avvenuta ricezione della comunicazione, precisando la data in cui questa è pervenuta.

La succursale può stabilirsi in Italia dopo aver ricevuto un'apposita comunicazione dalla Banca d'Italia nella quale sono anche richiamate le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività indicate nella comunicazione dell'autorità dello Stato d'origine sono esercitate in Italia (cfr. par. 4).

Ricevuta la suddetta comunicazione o trascorsi due mesi dal momento in cui è pervenuta alla Banca d'Italia la comunicazione dall'autorità dello Stato d'origine, la banca comunitaria può avviare l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere (2) e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 del T.U. . In tutti i casi, la banca comunitaria segnala infine alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale.

2. Modifiche alle informazioni comunicate

La banca comunitaria notifica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere *b*), *c*) o *d*) della direttiva 2013/36/UE almeno un mese prima di procedere al cambiamento.

La notifica contiene le informazioni stabilite all'art. 4, par. 1 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli

(1) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella rea.costituzioni@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE).

(2) La comunicazione di avvio dell'operatività va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti esterni e affari generali, Divisione Costituzioni banche e intermediari finanziari. In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia.

art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE ed è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 8, par. 1 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

Nel suddetto periodo di un mese, in presenza di una decisione favorevole sulla modifica da parte dell'autorità dello Stato d'origine (cfr. l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE), la Banca d'Italia, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

Le notifiche relative alla chiusura di succursali, conformi alle disposizioni dell'art. 8, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE, includono le informazioni previste all'art. 4, par. 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE.

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate (1).

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

(1) La domanda di autorizzazione va presentata alla Banca d'Italia, Servizio Supervisione gruppi bancari.

La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia o trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (1).

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono riportate nell'Allegato A.

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee e in conformità delle deliberazioni emanate dal CICR, la Banca d'Italia verifica l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4 esercitando i controlli di propria competenza, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (2).

La Banca d'Italia valuta la situazione di liquidità delle succursali, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi).

(1) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

(2) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 del T.U.).

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

Le banche comunitarie possono esercitare senza stabilimento per la prima volta in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento se la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva dell'autorità competente dello Stato d'origine.

La comunicazione, redatta in lingua italiana o inglese e indirizzata al Servizio Rapporti esterni e affari generali, Divisione Costituzioni banche e intermediari finanziari (1), è conforme nei contenuti alle disposizioni dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 2, 3, 4, 7, 19, 22 e 23.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia in libera prestazione di servizi anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni (2):

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

(1) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella rea.costituzioni@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE).

(2) La domanda di autorizzazione va presentata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti esterni e affari generali.

SEZIONE IV

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità

L'art. 79 del T.U. prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alle banche comunitarie di porre termine a tali irregolarità.

L'ordine è rivolto alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento è comunicato all'autorità competente dello Stato d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché la banca ponga termine alle irregolarità.

2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarità commesse siano tali da pregiudicare interessi generali oppure nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia — dopo aver informato detta autorità — adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte delle banche.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa è resa anche alla Commissione europea e alle autorità competenti dello Stato d'origine e degli altri Stati comunitari eventualmente interessati.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento — attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi — sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista per le banche comunitarie alle Sezioni II e III (1).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) 575/2013;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

(1) La comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'origine va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti esterni e affari generali. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999)</i>			
2	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
3	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
4	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sezione II)
5	Tit. IV	Cap. 13	Centrale dei rischi
6	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
7	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III
8	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali
9	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Matrice dei conti (Circolare n. 272 del 30 luglio 2008)</i>			
10	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
<i>Disposizioni di vigilanza prudenziale</i>			
11	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
12	Parte Prima, Tit. II	Cap. 3	Sistema dei controlli interni

Numero identificativo	Riferimento		Materia
13	Parte Prima, Tit. II	Cap. 5	Continuità operativa
14	Parte Seconda, Tit. 1	Cap. 2	Banca depositaria di OICR e di fondi pensione
<i>Altre disposizioni</i>			
15			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
16			Disposizioni del 7 maggio 2007 in materia di esternalizzazione del trattamento del contante
17			Articolo 29 del Regolamento del 29 ottobre 2007 della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2- <i>bis</i> , del T.U.F.
18			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
19			Titolo VI del T.U. e relative disposizioni di attuazione; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 recante la disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117- <i>bis</i> del T.U.; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 117 del 3 febbraio 2011; disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni; adesione all'Arbitro Bancario e Finanziario previsto all'art. 128- <i>bis</i> del T.U.
20			Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 <i>Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione</i> (Capitolo 4, par. 1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
21			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
22			Disposizioni del 18 dicembre 2012 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
23			Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le norme del T.U.F., in quanto applicabili (1)
24			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
25			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 del T.U., volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108, "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F. e relativi provvedimenti di attuazione.

TITOLO I

Capitolo 5

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI

TITOLO I - Capitolo 5

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE IN STATI COMUNITARI*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

In armonia con il diritto comunitario, il T.U. ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali nell'Unione Europea da parte delle banche italiane.

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Le banche italiane e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE;
- dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE;

...

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

— "*succursale*", un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari).

Non rientrano nella definizione di succursale:

- a) le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
- b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
- c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane (2);
- capogruppo;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U. .

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *divieto all'insediamento di succursali in Stati comunitari (Sez. II, par. 4):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente;

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) In conformità alle disposizioni dell'art. 159, comma 3, del T.U. la disciplina prevista nel presente capitolo si applica anche alle banche con sede legale o comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.

- *divieto alla modifica delle informazioni precedentemente comunicate relativamente all'operatività delle succursali in Stati comunitari (Sez. II, par. 4): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente.*

SEZIONE II

SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento

Le banche italiane che intendono insediare una succursale in uno Stato comunitario inviano una notifica preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'art. 3 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE, strutturate in conformità dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE. Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la notifica è inviata dalla capogruppo.

La notifica, così come la relativa documentazione, è redatta soltanto in lingua inglese, se questa è accettata dall'autorità competente dello Stato ospitante, o in lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante: essa va inviata all'unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile per la vigilanza sulla banca richiedente (1).

Se la notifica è completa e corretta, entro tre mesi la Banca d'Italia la comunica all'autorità dello Stato ospitante e riferisce senza ritardo alla banca richiedente in quale data tale comunicazione è stata ricevuta dall'autorità destinataria (cfr. gli art. 5 e 6, par. 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE); alternativamente, nello stesso termine la Banca d'Italia avvia il procedimento amministrativo di divieto all'insediamento della succursale (cfr. par. 4).

La banca può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'autorità competente dello Stato ospitante o, in ogni caso, trascorsi due mesi dalla ricezione della notifica da parte di questa autorità, fermo restando l'espletamento degli adempimenti eventualmente previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

2. Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche italiane notificano preventivamente alla Banca d'Italia e all'autorità competente dello Stato ospitante ogni modifica delle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere *b*), *c*) o *d*) della direttiva 2013/36/UE relative alle succursali comunitarie o l'intendimento di procedere alla loro chiusura.

(1) Cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

La notifica relativa alla modifica delle suddette informazioni ha il contenuto stabilito all'art. 4, par. 1 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE ed è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 8, par. 1 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

La notifica deve essere ricevuta, completa e corretta, dalla Banca d'Italia almeno un mese prima che la banca richiedente proceda alle modifiche, periodo di tempo entro il quale la Banca d'Italia comunica la notifica stessa all'autorità dello Stato ospitante, informandone la banca interessata (cfr. l'art. 9 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE), o avvia il procedimento amministrativo di divieto della modifica (cfr. par. 4).

Le notifiche relative alla chiusura di succursali, conformi alle disposizioni dell'art. 8, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE, includono le informazioni previste all'art. 4, par. 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE.

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia, mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.”, l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

3. Attività esercitabili

Le succursali di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione della Banca d'Italia all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica, nonché le attività di cui all'art. 10 del T.U. non ammesse al mutuo riconoscimento.

L'esercizio di queste ultime attività è tuttavia sottoposto alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nello Stato ospitante e all'invio da parte della banca di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

4. Interventi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in uno Stato comunitario (cfr. par. 1) o modifiche alla sua operatività (cfr. par. 2) per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle

maggiori difficoltà che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (1).

La Banca d'Italia emana il provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al par. 1 o 30 giorni dalla ricezione di quella di cui al par. 2; in esso sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali comunitarie.

5. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunicano le informazioni relative alla succursali negli Stati comunitari mediante l'apposita procedura informatica “G.I.A.V.A.” (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi).

(1) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche italiane si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni (Titolo II, Capitolo 3), sistema informativo (Titolo II, Capitolo 4) e continuità operativa (Titolo II, Capitolo 5).

SEZIONE III

STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI
DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO**1. Condizioni per lo stabilimento della succursale**

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) è controllata da una o più banche italiane;
- b) le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- d) è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- e) il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del T.U. (1) (2).

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata per le banche nella Sez. II, par. 1.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (3).

(1) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U., nel testo precedente l'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

(2) Restano, ovviamente, escluse dall'obbligo di iscrizione le società di intermediazione mobiliare.

(3) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

TITOLO I

Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

TITOLO I - Capitolo 6

**PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI
COMUNITARI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE
ITALIANE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 16 e 18 del T.U. disciplinano, in conformità dei principi stabiliti nel diritto comunitario, lo svolgimento all'estero di attività bancarie e finanziarie in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, da parte delle banche e delle società finanziarie di emanazione bancaria.

Le presenti disposizioni, destinate alle banche italiane che intendono operare in Stati comunitari, definiscono le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e stabiliscono le procedure che devono essere seguite dalle banche per operare in tale regime.

Le disposizioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 del T.U. , la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE;
- dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE;

...

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (1).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività mediante insediamento di succursali:

- a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);
- b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - operino in via esclusiva per un'unica banca;
 - abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
 - possano obbligare la banca;
 - agiscano in via continuativa.

I servizi prestati mediante intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

(2) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U. .

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *divieto della libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari (Sez. II, par. 1):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente;
- *divieto della libera prestazione di servizi delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari (Sez. II, par. 3):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente.

SEZIONE II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Stati comunitari

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in Stati comunitari in regime di libera prestazione di servizi.

Le banche che intendono svolgere per la prima volta attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi inviano una notifica alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate nell'art. 5 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 5, 36, par. 5 e 39, par. 4 della direttiva 2013/36/UE, strutturate in conformità dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la notifica è inviata dalla capogruppo.

La notifica, così come la relativa documentazione, è redatta soltanto in lingua inglese, se questa è accettata dall'autorità competente dello Stato ospitante, o in lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante: essa va inviata all'unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile per la vigilanza sulla banca richiedente (1).

Se la notifica è completa e corretta, entro un mese la Banca d'Italia la comunica all'autorità dello Stato ospitante (cfr. gli art. 11 e 12 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE); alternativamente, nello stesso termine la Banca d'Italia avvia il procedimento amministrativo di divieto della prestazione di servizi (cfr. par. 3). Dell'avvenuta comunicazione all'autorità competente dello Stato ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla banca interessata.

Le banche italiane che intendono esercitare in Stati comunitari attività di cui all'art. 10 del T.U. non ammesse al mutuo riconoscimento, con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante nonché all'invio di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

(1) Cfr. art. 3, par. 2 delle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli art. 35, par. 6, 36, par. 6 e 39, par. 5 della direttiva 2013/36/UE.

2. Libera prestazione di servizi in Stati comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. (1) (2) e si attengono alla procedura di notifica indicata per le banche al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

3. Interventi della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può vietare l'esercizio della prestazione di servizi per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società finanziaria e del gruppo bancario di appartenenza (3).

La Banca d'Italia emana il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui al par. 1; in esso sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la società finanziaria o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere all'esercizio della libera prestazione di servizi.

(1) Fino alla compiuta attuazione della riforma del Titolo V del T.U., il riferimento è da intendersi all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U., nel testo precedente l'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

(2) Restano escluse da tale obbligo di iscrizione, ovviamente, le società di intermediazione mobiliare.

(3) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

TITOLO III

Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

TITOLO III - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*), la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*) e la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o domestico di talune banche.

Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

- la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Sezione II);
- la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo i criteri di cui alla Sezione III;
- le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quei soggetti che proprio per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o domestico, pongono rischi maggiori per il sistema finanziario e una loro eventuale crisi potrebbe avere impatti sui contribuenti (cfr. Sezione IV);

Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni; inoltre esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta (cfr. Sezione V).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- dai regolamenti della Commissione europea, previsti ai sensi degli artt. 131, comma 18, e 140, comma 7, della Direttiva recanti le norme tecniche di regolamentazione (*Regulatory technical standards - RTS*) in materia rispettivamente di:
 - specificazione delle metodologie che le autorità competenti o designate devono utilizzare per qualificare un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE come G-SII nonché delle metodologie per la definizione delle sottocategorie in cui classificare le G-SII e le relative modalità di classificazione sulla base della loro rilevanza sistemica e tenendo conto degli standard internazionali;
 - specificazione del metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi della Sezione III;
- ...

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato “Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel dicembre 2010 (aggiornamento giugno 2011);
- le comunicazioni del *Financial Stability Board* in materia di:
 - “*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*”, del novembre 2011;
 - “*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*”, dell'aprile 2012;
 - “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”;

- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:
 - “*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*”, del dicembre 2010;
 - “*A framework for dealing with domestic systemically important banks*”, dell’ottobre 2012;
 - “*Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement*”, del luglio 2013.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai fini della disciplina contenuta nel presente capitolo, potranno venire in rilievo, una volta emanate:

- le raccomandazioni del CERS previste ai sensi degli artt. 135, comma 1 e 138 della Direttiva, in materia rispettivamente di:
 - determinazione dei coefficienti anticiclici da parte delle autorità competenti o designate;
 - adeguatezza dei coefficienti anticiclici applicabili alle esposizioni verso paesi terzi;
- le linee guida dell’ABE previste ai sensi dell’art. 131, comma 3, della Direttiva, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione delle O-SII e modalità di applicazione della riserva di capitale per le O-SII;

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*altre banche a rilevanza sistemica (other systemically important institutions – O-SII)*”: le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sezione IV, par. 2;
- “*autorità bancaria europea (ABE)*”: l’autorità istituita con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 24 novembre 2010;
- “*autorità competente di un paese terzo*” (*relevant third country authority*): l’autorità di un paese terzo competente a determinare il coefficiente anticiclico applicabile nel paese terzo;
- “*autorità designata*”: l’autorità di uno Stato membro diverso dall’Italia designata a determinare il coefficiente anticiclico applicabile in quello Stato membro;
- “*banca autorizzata a livello nazionale*”: una banca che sia stata autorizzata nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata è responsabile per la determinazione del coefficiente anticiclico;
- “*banche a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions – G-SII)*”: le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sezione IV, par. 1;

- “*coefficiente anticiclico interno*”: il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sezione III, par. 2);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in un paese terzo*”: il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in un paese terzo applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sezione III, par. 3 e 4);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro*”: il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sezione III, par. 3);
- “*coefficiente anticiclico specifico della banca*”: il coefficiente che le banche devono moltiplicare per la loro esposizione complessiva al rischio al fine di determinare l’ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica della banca (cfr. Sezione III, par. 5);
- “*Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)*”: il comitato istituito con Regolamento (UE) n. 1092/2010 del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea;
- “*Direttiva*”: la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- “*distribuzione in relazione al capitale primario di classe I*”: si intende la distribuzione di capitale primario di classe 1 (CET1) effettuata attraverso:
 - a) il pagamento di dividendi;
 - b) la distribuzione di bonus, pagati in tutto o in parte, in azioni o in altri strumenti di capitale di cui all’articolo 26, comma 1, lett. (a), del Regolamento (1);
 - c) il riscatto o l’acquisto da parte della banca di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all’articolo 26, comma 1, lett. (a), del Regolamento;
 - d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all’articolo 26, comma 1, lett. (a), del Regolamento;
 - e) la distribuzione di elementi di cui all’articolo 26, comma 1, lettere da (b) a (e) del Regolamento (2);

(1) Ossia, gli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1, in quanto soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28 del Regolamento.

(2) Ossia: le riserve di sovrapprezzo azioni relative agli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1; gli utili non distribuiti; le altre componenti di conto economico complessivo accumulate (*accumulated other comprehensive income*); le altre riserve.

- “*esposizione complessiva al rischio*”: l’importo calcolato secondo quanto previsto all’articolo 92, comma 3, del Regolamento;
- “*esposizioni creditizie rilevanti*”: includono tutte le classi di esposizioni - ad eccezione di quelle di cui alle lettere da (a) ad (f) dell’articolo 112 del Regolamento (1) - soggette:
 - a) ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi della Parte terza, Titolo II del Regolamento;
 - b) se l’esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio specifico, ai sensi della Parte terza, Titolo IV, Capitolo 2 del Regolamento ovvero dei rischi incrementali di default e di migrazione, ai sensi della Parte terza, Titolo IV, Capitolo 5 del Regolamento;
 - c) in caso di esposizione verso una cartolarizzazione, ai requisiti patrimoniali di cui alla Parte terza, Titolo II, Capitolo 5 del Regolamento;
- “*indicatore di riferimento*”: l’indicatore di riferimento per la determinazione del coefficiente anticiclico interno, fissato dalla Banca d’Italia ai sensi della Sezione III, par. 2;
- “*paese terzo*”: un paese non appartenente all’Unione europea;
- “*Regolamento*”: il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- “*requisito combinato di riserva di capitale*”: l’importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
 - a) della riserva di capitale anticiclica specifica della banca;
 - b) della riserva di capitale per le G-SII;
 - c) della riserva di capitale per le O-SII.
- “*riserva di capitale anticiclica specifica della banca*” (*institution specific countercyclical capital buffer*): il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sezione III;
- “*riserva di capitale per le G-SII*”: il capitale primario di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sezione IV, par. 1;
- “*riserva di capitale per le O-SII*”: il capitale primario di classe 1 che le O-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sezione IV, par. 2;
- “*riserva di conservazione del capitale*” (*capital conservation buffer*): il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sezione II;
- “*Stato membro*”: un paese appartenente all’Unione europea.

(1) Sono oggetto di eccezione le esposizioni verso: i) amministrazioni centrali o banche centrali; ii) amministrazioni regionali o enti territoriali; iii) enti pubblici; iv) banche multilaterali di sviluppo; v) organizzazioni internazionali; vi) banche e imprese di investimento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata:
 - a) alle capogruppo;
 - b) alle imprese di riferimento;
 - c) alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *approvazione o diniego dell'approvazione del piano di conservazione del capitale (Sezione V): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;*

SEZIONE II
RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

Le banche hanno l'obbligo di detenere, oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 del Regolamento, una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

La riserva di conservazione del capitale è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare il requisito di riserva di conservazione del capitale, per rispettare la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dal T.U. (requisiti specifici di capitale).

SEZIONE III
RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica, pari alla loro esposizione complessiva al rischio moltiplicata per il coefficiente anticiclico specifico della banca, calcolato secondo i criteri di cui al paragrafo 5.

La riserva di capitale anticiclica è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare il requisito di riserva di capitale anticiclica per rispettare: i) i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 del Regolamento; ii) l'obbligo di mantenere la riserva di conservazione del capitale di cui alla Sezione II; iii) la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dal T.U. (requisiti specifici di capitale).

2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

Ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico interno, la Banca d'Italia determina trimestralmente un indicatore di riferimento.

L'indicatore di riferimento riflette, in maniera significativa, il ciclo del credito e i rischi derivanti dell'eccessiva crescita del credito in Italia, tenuto anche conto delle specificità dell'economia nazionale.

Esso è basato sulla deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo, tenendo conto:

- (a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nel territorio nazionale e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito erogato in Italia e prodotto interno lordo;
- (b) delle linee guida del CERS previste ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), della Direttiva.

La Banca d'Italia – tenuto conto dell'indicatore di riferimento, delle linee guida del CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici di natura ciclica - determina, su base trimestrale, il coefficiente anticiclico interno.

Il coefficiente è espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio delle banche che hanno esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25. La Banca d'Italia, sulla base dell'indicatore di

riferimento, delle linee guida del CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici, può fissare un coefficiente anticiclico interno superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il nuovo coefficiente anticiclico interno, in caso di incremento, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

Nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia ridotto, la Banca d'Italia indica – senza che ciò abbia carattere vincolante – un periodo di tempo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato.

La Banca d'Italia pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito informatico il coefficiente anticiclico interno. In particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

- (a) il coefficiente anticiclico interno;
- (b) il rapporto tra credito e prodotto interno lordo e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
- (c) l'indicatore di riferimento;
- (d) le motivazioni che hanno portato a fissare un determinato livello del coefficiente anticiclico interno;
- (e) nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia stato incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca;
- (f) nel caso in cui la data di cui alla lett. e) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario di 12 mesi;
- (g) nel caso di riduzione del coefficiente anticiclico, il periodo indicativo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato e la giustificazione di tale scelta.

La Banca d'Italia coordina le tempistiche per l'annuncio delle modifiche del coefficiente anticiclico con le altre autorità designate e comunica trimestralmente al CERS il coefficiente anticiclico interno e le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo.

3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati membri o in paesi terzi

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente anticiclico superiore al 2,5% applicabile in uno Stato membro o in un paese terzo, richiedendone l'applicazione, ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, alle banche che abbiano esposizioni creditizie rilevanti in tali paesi.

Il riconoscimento del coefficiente anticiclico superiore al 2,5% è reso pubblico con una comunicazione sul sito informatico della Banca d'Italia. La comunicazione include le seguenti informazioni:

- (a) il coefficiente anticiclico applicabile;
- (b) lo Stato membro o il paese terzo cui si applica;
- (c) nel caso in cui il coefficiente anticiclico sia incrementato, la data a partire dalla quale le banche autorizzate in Italia utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- (d) nel caso in cui la data di cui alla lett. (c) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, una menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in paesi terzi

Nel caso in cui l'autorità competente di un paese terzo non abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, la Banca d'Italia può determinare il coefficiente anticiclico che le banche, aventi esposizioni creditizie rilevanti localizzate in tale paese, applicano per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico (1).

Nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, le banche applicano tale coefficiente. Con riguardo a quest'ultimo, la Banca d'Italia può:

- determinare un coefficiente anticiclico più elevato, ove ritenga che il coefficiente anticiclico fissato non sia sufficiente a proteggere le banche dall'eccessiva crescita del credito in tale paese;
- determinare un coefficiente anticiclico meno elevato, sino al 2,5%, nei casi in cui l'autorità competente del paese terzo abbia fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il coefficiente anticiclico del paese terzo, come determinato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia, normalmente a partire dal dodicesimo

(1) La Banca d'Italia determina il coefficiente sulla base di criteri analoghi a quelli previsti nel paragrafo 2 e tenuto conto delle eventuali raccomandazioni emanate dal CERS ai sensi dell'articolo 138 della Direttiva.

mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

La Banca d'Italia pubblica le decisioni in merito alla determinazione dei coefficienti anticiclici applicabili in paesi terzi nel proprio sito informatico; in particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

- (a) il coefficiente anticiclico e il paese terzo cui si applica;
- (b) le motivazioni che hanno portato alla fissazione del valore del coefficiente anticiclico, qualora esso sia stato determinato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia;
- (c) quando il coefficiente anticiclico applicabile nel paese terzo è fissato per la prima volta o è incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- (d) quando la data di cui alla lett. (c) è fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione della determinazione del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

Il coefficiente anticiclico specifico della banca è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici applicabili nei vari paesi verso cui la banca ha esposizioni creditizie rilevanti.

Ciascun coefficiente anticiclico è ponderato per il rapporto tra il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, determinato ai sensi della Parte terza, Titoli II e IV del Regolamento, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti di ciascun Stato membro o paese terzo e il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni creditizie rilevanti della banca (1).

Ai fini del calcolo della media ponderata, le banche utilizzano i seguenti coefficienti anticiclici:

- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia, il coefficiente anticiclico interno fissato dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 2;

(1) Si ipotizzi una banca che abbia esposizioni creditizie rilevanti oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna e USA. Si ipotizzi che il coefficiente anticiclico interno sia pari al 2,5% e che i coefficienti anticiclici applicabili in Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 2%, 3% (previo riconoscimento da parte della Banca d'Italia), 0% e 1%. Si ipotizzi altresì che il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni rilevanti della banca sia pari a 1000 e che invece i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per le esposizioni rilevanti in Italia, Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 500, 150, 200, 100 e 50. Il coefficiente anticiclico specifico della banca sarà pari a $2,5\% * 500/1000 + 2\% * 150/1000 + 3\% * 200/1000 + 0\% * 100/1000 + 1\% * 50/1000 = 2,2\%$. Se la banca ha un'esposizione complessiva al rischio pari, ad esempio, a 18000, la sua riserva anticiclica di capitale dovrà essere pari a $2,2\% * 18000 = 396$.

- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se pari o inferiore al 2,5%;
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 3;
 - il 2,5%, se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro è superiore al 2,5% e non è stato riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 3;
- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in paesi terzi:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente del paese terzo, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 3;
 - negli altri casi, il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente del paese terzo o dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 4.

Le banche identificano le esposizioni rilevanti nei diversi paesi, facendo riferimento al regolamento della Commissione europea, previsto ai sensi dell'art. 140, comma 7, della Direttiva, recante le norme tecniche di regolamentazione in materia di metodi per l'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti.

Ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, la banca applica:

- (a) l'incremento del coefficiente anticiclico interno, a partire dalla data indicata nel paragrafo 2, capoverso 8, lett. (e);
- (b) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro a un livello pari o inferiore al 2,5%, a partire dalla data indicata dall'autorità designata di tale Stato membro;
- (c) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro o in un paese terzo a un livello superiore al 2,5%, ove riconosciuto dalla Banca d'Italia, a partire dalla data indicata nel paragrafo 3, capoverso 2, lett. (c);
- (d) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in un paese terzo determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del paragrafo 4, capoversi 1 e 2, a partire dalla data indicata nel paragrafo 4, capoverso 5, lett. (c);
- (e) fatto salvo quanto previsto alle lettere (c) e (d), l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile per un determinato paese terzo, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di comunicazione della variazione del coefficiente da parte dell'autorità competente del paese terzo in questione; la variazione si considera comunicata il giorno della pubblicazione da parte dell'autorità competente del paese terzo ai sensi della legge nazionale applicabile;

- (f) con effetto immediato la diminuzione dei coefficienti anticiclici.

SEZIONE IV
RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII

La Banca d'Italia individua le G-SII autorizzate in Italia, in base alla metodologia individuata dal regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, comma 18, della Direttiva (1) e alla lista annualmente pubblicata dal *Financial Stability Board* nel documento “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”.

Possono assumere tale qualifica esclusivamente le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari non controllati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, così come definiti rispettivamente all'art. 4, comma 1, nn. 29, 31 e 33 del Regolamento. Non possono assumere la qualifica di G-SII le filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE.

Per ciascun soggetto valutato, la citata metodologia assegna un punteggio che consente la classificazione delle G-SII in sottocategorie. La Banca d'Italia, sulla base dei punteggi attribuiti, individua almeno 5 sottocategorie di G-SII, cui assegnare le stesse. I punteggi soglia tra le varie sottocategorie sono chiaramente definiti e fissati in modo da rappresentare la rilevanza sistemica linearmente crescente delle banche classificate nelle varie sottocategorie. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di capitale primario di classe 1 che le G-SII devono detenere a livello consolidato.

Alla sottocategoria più bassa è associata una riserva di capitale per le G-SII pari all'1% dell'esposizione complessiva al rischio.

Alla sottocategoria più elevata è associata una riserva di capitale per le G-SII pari al 3,5% dell'esposizione complessiva al rischio.

A ciascuna delle sottocategorie intermedie è associata la riserva di capitale per le G-SII prevista per la sottocategoria precedente incrementata dello 0,5%.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le G-SII associato alla sottocategoria in cui sono classificate con capitale primario di classe 1.

La Banca d'Italia può:

(1) In particolare, ai fini dell'individuazione delle G-SII, la Banca d'Italia, sulla base di quanto stabilito dal citato regolamento della Commissione europea, definisce una metodologia fondata sui criteri di seguito indicati, aventi il medesimo peso e basati su indicatori quantificabili: a) le dimensioni del gruppo; b) l'interconnessione del gruppo con il sistema finanziario; c) la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziari forniti dal gruppo; d) la complessità del gruppo; e) le attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.

- a) riclassificare la G-SII in una sottocategoria superiore;
- b) classificare una banca che ha un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto per la classificazione nella sottocategoria più bassa in tale sottocategoria o in una sottocategoria più elevata, assegnandole in tal modo lo status di G-SII.

Nel caso in cui la Banca d'Italia eserciti la facoltà prevista dalla lett. b), ne dà comunicazione all'ABE, fornendone le motivazioni.

2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia.

Ai fini dell'individuazione delle O-SII, la Banca d'Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

- a) le dimensioni;
- b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dell'Italia;
- c) la rilevanza delle attività transfrontaliere;
- d) l'interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

La Banca d'Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII pari a sino al 2% dell'esposizione complessiva al rischio.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le O-SII con capitale primario di classe 1.

Nell'imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d'Italia rispetta le seguenti condizioni:

- a) la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello stesso, di altri Stati membri o dell'Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
- b) riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto.

La Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione con cui impone la riserva di capitale per le O-SII o ne modifica il livello, ne dà comunicazione alla Commissione, al CERS, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri coinvolti. La comunicazione reca in dettaglio:

- a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale per le O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

- b) una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale per le O-SII sul mercato interno;
- c) il livello della riserva di capitale per le O-SII che si intende applicare.

Ferma restando l'applicazione del terzo capoverso del presente paragrafo, nei casi in cui una O-SII sia una filiazione di una G-SII o di una O-SII impresa madre nell'UE e sia soggetta a una riserva di capitale per G-SII o O-SII a livello consolidato, il livello di riserva di capitale per O-SII applicabile su base individuale o sub-consolidata non può eccedere il maggiore tra:

- a) l'1% dell'esposizione complessiva al rischio;
- b) la percentuale di esposizione complessiva al rischio corrispondente al coefficiente di riserva di capitale per G-SII o per O-SII applicabile a livello consolidato.

3. Disposizioni comuni

Le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare il requisito di riserva di capitale per le G-SII e di riserva di capitale per le O-SII, per rispettare: i) i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 del Regolamento; ii) l'obbligo di detenere la riserva di conservazione del capitale di cui alla Sezione II; iii) l'obbligo di detenere la riserva di capitale anticiclica di cui alla Sezione III; iv) la dotazione di mezzi patrimoniali, superiore al livello regolamentare minimo, eventualmente richiesta dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri previsti dal T.U. (requisiti specifici di capitale).

Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, sia alla riserva per le G-SII, sia alla riserva per le O-SII, applicano la riserva di capitale più elevata.

La Banca d'Italia comunica alla Commissione, al CERS e all'ABE e pubblica la lista delle G-SII e delle O-SII nonché le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

La Banca d'Italia riesamina annualmente l'individuazione delle G-SII e delle O-SII e la classificazione delle G-SII nelle rispettive sottocategorie e ne comunica l'esito alle banche interessate, alla Commissione, al CERS e all'ABE. La Banca d'Italia pubblica annualmente la lista aggiornata delle G-SII e delle O-SII e le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

SEZIONE V
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni (1)

Le banche che rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non effettuano distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 che possano comportare una diminuzione del capitale primario di classe 1 a un livello tale per cui il requisito combinato di riserva di capitale non è più rispettato.

Le banche che, per la prima volta, non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale calcolano l’Ammontare Massimo Distribuibile (“AMD”) secondo quanto previsto nel par. 1.1. L’AMD è quindi comunicato alla Banca d’Italia.

Prima che sia comunicato l’AMD alla Banca d’Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono:

- 1) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
- 2) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare remunerazioni variabili se l’obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
- 3) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Dopo aver comunicato l’AMD alla Banca d’Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono effettuare distribuzioni e corrispondere gli importi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) in misura superiore all’AMD (2).

Una volta effettuato il calcolo dell’AMD, se una banca che non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale intende effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario o intraprendere una delle azioni specificate nei precedenti numeri 2) e 3), comunica tale intenzione alla Banca d’Italia, fornendo le seguenti informazioni:

- (a) l’ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:
 - (i) capitale primario di classe 1;
 - (ii) capitale aggiuntivo di classe 1;
 - (iii) capitale di classe 2;

(1) I limiti alle distribuzioni previsti dal presente paragrafo si applicano ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione di utili, se il mancato pagamento o la sospensione dei pagamenti non costituiscono un caso di inadempimento (*event of default*) o una condizione per l’avvio di una procedura di insolvenza ai sensi della disciplina delle crisi delle banche.

(2) Restano fermi gli obblighi e i limiti previsti dalla legge o da norme statutarie.

- (b) l'ammontare dell'AMD;
- (c) l'ammontare di risorse distribuibili che la banca intende allocare tra:
 - (i) il pagamento di dividendi;
 - (ii) il riacquisto, il riscatto, il rimborso di strumenti di capitale di qualità primaria o la distribuzione di bonus in tali strumenti;
 - (iii) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, comma 1, lettere da (b) ad (e) del regolamento;
 - (iv) il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
 - (v) il pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, sia attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni di pagamento, sia per adempiere a obbligazioni di pagamento assunte quando la banca già non rispettava il requisito combinato di riserva obbligatoria.

Le banche definiscono procedure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, volte a garantire che l'ammontare di risorse distribuibili e l'AMD siano calcolati correttamente.

Dal semestre successivo alla data di comunicazione dell'AMD, le banche assicurano che la somma delle voci di cui ai punti (i), (iv), (v) di competenza del semestre di riferimento e delle voci (ii) e (iii) non superi il prodotto tra il fattore di cui alla lettera (B) del paragrafo seguente - individuato sulla base del capitale primario di classe 1 disponibile all'inizio del semestre - e gli utili di competenza del semestre, al netto degli oneri fiscali, e al lordo delle voci di cui ai punti (iv) e (v) di competenza del semestre. Dall'esercizio successivo alla data di comunicazione dell'AMD la verifica è effettuata sia su base semestrale, sia su base annuale.

1.1 *Calcolo dell'AMD*

Le banche calcolano l'AMD (1) moltiplicando la somma determinata conformemente alla lettera (A) per il fattore determinato conformemente alla lettera (B). L'AMD è ridotto da ciascuna delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente.

- (A) La somma da moltiplicare è pari alla somma degli utili di periodo e/o di esercizio, al netto degli oneri fiscali, non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Regolamento che sono stati conseguiti dopo l'ultima delibera di distribuzione di utili o dopo una delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente ("risorse distribuibili").
- (B) Il fattore è determinato come segue:

(1) L'AMD è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, previo parere dell'organo con funzione di controllo.

- (i) quando il capitale primario di classe 1 (1), detenuto dalla banca e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri previsto dall'art. 92, comma 1, lett. c), del Regolamento, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio (di seguito indicato come "capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0;
- (ii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,2;
- (iii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,4;
- (iv) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,6;

Il limite inferiore e quello superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = [(\text{requisito combinato di riserva di capitale})/4] * (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = [(\text{requisito combinato di riserva di capitale})/4] * Q_n$$

Dove "Q_n" indica il numero del quartile.

2. Piano di conservazione del capitale

Nel caso in cui una banca non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, la stessa trasmette alla Banca d'Italia, entro cinque giorni lavorativi - prorogabili sino a dieci - dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, un piano di conservazione del capitale, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il piano di conservazione del capitale include almeno quanto segue:

- (a) uno stato patrimoniale previsionale contenente anche le stime dei costi e dei ricavi;
- (b) le misure che la banca intende adottare per accrescere i livelli di autofinanziamento;
- (c) un piano contenente gli interventi, con i relativi tempi, per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

(1) Tale calcolo è effettuato con riferimento all'ammontare capitale primario di classe 1 detenuto al momento del calcolo dell'AMD.

La Banca d'Italia, entro 60 giorni dal suo ricevimento, valuta il piano e lo approva se ritiene che esso abbia concrete possibilità di consentire alla banca, entro un periodo di tempo adeguato, di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere alla stessa di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

Nel caso in cui la Banca d'Italia non approvi il piano di conservazione del capitale, oltre a richiedere la revisione del piano medesimo, adotta almeno una delle seguenti misure:

- a) richiede alla banca di porre in essere le iniziative per aumentare il capitale di qualità primaria a un determinato livello entro un dato termine;
- b) impone limiti più stringenti di quelli previsti nei parr. 1 e 1.1. alle distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e/o ai pagamenti di cui ai punti 2) o 3) del par. 1.

TITOLO IV

Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO IV - Capitolo 1

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process - SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) e fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

La revisione dell'ICAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

In caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello rispettivamente individuale ovvero sub-consolidato per le componenti italiane.

Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza i profili di rischio della banca singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. La Banca d'Italia richiede l'adozione delle misure correttive pure nel caso in cui abbia fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato ovvero individuale in caso di banche non appartenenti a gruppi (1).

* * *

(1) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale.

Con le disposizioni della Sezione II la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;
- si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa delle banche in tre gruppi, caratterizzati da livelli di complessità operativa decrescente, per i quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;
- si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

2. Fonti normative

...

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- “*Autorità bancaria europea (ABE)*”: l'autorità istituita con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 24 novembre 2010;
- “*Direttiva*”: la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- “*Regolamento*”: il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- “*Requisiti di Primo Pilastro*”: i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92 del Regolamento.

Destinatari della disciplina

Le disposizioni della Sezione II si applicano:

- su base individuale, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (1) e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento;
 - alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti (Sezione III, par. 5):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati o Filiale territorialmente competente.
- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di banche con rischi simili (Sezione III, par. 5):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati o Filiale territorialmente competente.

(1) Le disposizioni si applicano comunque alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE II

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
(ICAAP)**1. Disposizioni di carattere generale**

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. La proporzionalità nell'ICAAP

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza).

Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Banche e gruppi bancari autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, ovvero di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

Classe 2

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliardi di euro (1).

Classe 3

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (2).

Le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento rispettivamente all'aggregato 1401000 e all'aggregato 309001217 del Dizionario Dati. Per attivo consolidato si intende l'attivo riferito al gruppo bancario.

(2) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

3.1 *L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione*

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa ovvero di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

3.2 *La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi*

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano ovvero – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario le banche utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati B e C.

Relativamente al rischio di tasso di interesse, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza, dalla metodologia utilizzata e dalle variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno in condizioni ordinarie/di stress) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la Banca d'Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Per quanto concerne il rischio di liquidità, le banche fanno riferimento a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 6.

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il *leverage ratio* (1) e altri in grado di rilevare eventuali squilibri tra le attività e le passività; le banche dovranno inoltre tener conto del possibile incremento del rischio connesso con la rilevazione di perdite attese o realizzate che riducono la dotazione patrimoniale.

Per fronteggiare il rischio che le rettifiche di valore effettuate siano sottostimate rispetto alle perdite effettivamente presenti nel portafoglio crediti (cosiddetto rischio da *provisioning*), le banche dovranno tenere in considerazione il tasso di recupero storicamente osservato per categorie di clienti con caratteristiche di rischio e contrattuali simili.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi le banche predispongono sistemi di misurazione, controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, le banche possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Analogamente le banche di questa classe, relativamente ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (2). Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte le banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

(1) Cfr. art. 429 del Regolamento.

(2) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della quota stabile (cd. "componente *core*") e alla sua ripartizione nelle fasce fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, con riferimento alla facoltà di rimborso anticipato (c.d. "*prepayment risk*") valutano l'opportunità di rappresentare tale rischio secondo modalità alternative rispetto alla normativa segnaletica ("*delta equivalent value*").

Classe 1

Le banche definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio.

La Banca d'Italia si attende che le banche appartenenti a questa classe sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (1). Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili le banche di questa classe predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

3.2.1 Lo stress testing

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente alle banche di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In linea di principio le banche dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente

(1) Con riferimento alle modalità di calcolo dell'aggiustamento per la granularità di cui all'Allegato B, le banche di tale classe tengono conto dei valori di PD e LGD specifici di ogni creditore.

articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi le banche possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (1);

Classe 2

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

Classe 1

Le banche utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche.

Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 tengono conto – nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario – anche degli spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze e alle diverse valute. Le banche appartenenti alla classe 3, in relazione alla propria operatività, possono considerare analoghi scenari addizionali, motivando le scelte compiute.

* * *

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione (2) nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

Al fine di valutare la capacità di resistenza e l'esposizione al rischio di una leva finanziaria eccessiva, le banche pongono in essere un'ampia gamma di eventi di stress, coerentemente con la loro dimensione e complessità operativa.

(1) Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla banca nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

(2) Cfr. art. 4.1.(86) del Regolamento.

3.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata al par. 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classi 2 e 3

Le banche determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 1

Le banche applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni più avanzate. Le banche di questo gruppo devono documentare e spiegare con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo da parte delle banche della Classe 1, la Banca d'Italia - in linea con quanto si rileva a livello comunitario - valuta sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero di mantenere un adeguato *standing* sui mercati.

3.4 *Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri*

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (1): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

4. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

5. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto dal Cap. 7 (Il sistema dei controlli interni).

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tale processo - da raccordare con il RAF (*Risk Appetite Framework*) - richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e

(1) Cfr. art. 4.1.(118) del Regolamento.

professionalità (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (1).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle banche, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative.

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; coerenza dell'ICAAP con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- 1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- 2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;

(1) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

- 3) metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- 4) stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- 5) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
- 6) auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche del gruppo 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea.

6.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (1), la rendicontazione ICAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

(1) Per le banche la cui la data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

SEZIONE III

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP viene condotto annualmente allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. In tale ambito, viene anche valutato il contributo delle banche e dei gruppi bancari al rischio sistemico, secondo le modalità di identificazione e di misurazione previste dall'art. 23 del Regolamento EU n. 1093/2010.

La Banca d'Italia pianifica annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, le banche e i gruppi bancari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- valutazione della robustezza degli stress test svolti dalle banche e dai gruppi bancari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;
- analisi dell'impatto sulla situazione tecnica degli intermediari degli stress test svolti in ambito macroprudenziale;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca (revisione dell'ICAAP);
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi delle banche ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema

analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla banca i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative e al grado di problematicità delle stesse.

3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

Il sistema di analisi aziendale disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sezione II), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione le aree di rischio - strategico, credito, mercato, controparte, liquidità, tasso d'interesse, operativo e reputazionale - e i profili trasversali - sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale. Il giudizio di profilo scaturisce: per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate all'esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo); per i profili trasversali, dall'analisi

qualitativa per i sistemi di governo e controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca d'Italia tiene anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dalle banche e dai gruppi bancari e/o dalla Banca d'Italia stessa. Inoltre, viene esaminato e valutato il contributo che l'intermediario apporta al rischio sistemico.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione dell'area del rischio strategico e del profilo dei sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole banche;
- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: il sistema di valutazione è documentato nella Circolare 269 *Guida per l'attività di vigilanza*; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le banche.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, ovvero natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di follow up, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla banca ovvero sollecitate dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le banche

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP (cfr. Sezione II), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca d'Italia dispone di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività delle banche. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti (1):

- richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla parte otto del Regolamento (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Alle banche capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di governance, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

(1) Restano fermi gli altri poteri di intervento previsti dal TUB, segnatamente quelli di cui al Titolo IV del medesimo TUB.

- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, ivi inclusi i termini di attuazione;
- fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni;
- limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (1), anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro; imposizione di specifici requisiti di liquidità, anche attraverso l'applicazione di vincoli al disallineamento tra le scadenze dell'attivo e del passivo.

Qualora accerti che la banca non ottempera oppure abbia fondata evidenza che la stessa non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dal Regolamento e ai sensi delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia richiede gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicitare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di requisiti specifici almeno quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti;
- si riscontrano elementi di debolezza patrimoniale attinenti all'adeguatezza dei fondi propri a coprire tutti i rischi assunti (requisiti specifici di adeguatezza patrimoniale);
- si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- si rileva che la banca abbia sottostimato i rischi a cui risulta esposta, anche alla luce dei risultati degli stress test.

(1) Cfr. art. 92 del Regolamento.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che le banche devono detenere e le eventuali misure patrimoniali addizionali, la Banca d'Italia valuta:

- i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;
- i risultati dello SREP;
- l'apporto dell'intermediario al rischio sistemico (cfr. Titolo III, Capitolo 1).

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che le banche devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca d'Italia valuta:

- il modello di business della banca;
- i sistemi, i processi e le procedure di cui la banca si è dotata per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità;
- il contributo della banca all'incremento del rischio di liquidità del mercato finanziario interno (rischio di liquidità sistemico).

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

6. Cooperazione di vigilanza

Al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia collabora con le autorità competenti di tali Stati scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (1).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea ed operanti in altri Stati comunitari attraverso filiazioni nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati comunitari (2).

(1) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitoli IV e V).

(2) L'art. 51 della Direttiva prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

Inoltre, per i gruppi bancari e per le banche italiane controllati da un'impresa madre europea nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisoristi istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

* * *

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare 269 *Guida per l'attività di vigilanza* presente nel sito informatico della Banca d'Italia (1).

-
- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato membro ospitante supera il 2%;
 - la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione dello Stato ospitante;
 - le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario dello stato ospitante.

(1) <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/disclosure/review>.

Allegato A

I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

- Rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione). In tale ambito va altresì considerata l'esposizione al "rischio paese" (1) e al "rischio di trasferimento" (2) (*country and transfer risk*);
- rischio di mercato. In tale ambito va altresì considerata l'esposizione al rischio base (3);
- rischio operativo.

Altri Rischi

- Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);

(1) Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche. Nella misurazione/valutazione del rischio paese le banche devono essere consapevoli che il deterioramento del rischio di credito all'interno di un paese può portare al mancato adempimento di numerosi contratti anche quando ciò non è collegato a specifiche restrizioni imposte dai Governi; in altri termini, il rischio paese può essere ricondotto alla possibilità che eventi di natura politica e/o economica si riflettano sulla qualità dei finanziamenti.

(2) Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

(3) Il rischio base è il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in futures su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);
- rischio di liquidità: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) (cfr. Titolo II, Capitolo 6);
- rischio da *provisioning*: il rischio che le rettifiche di valore effettuate dalla banca siano sottostimate rispetto alle perdite effettivamente presenti nel portafoglio crediti;
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;
- rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza.

Allegato B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O
GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times \text{RWA}$$

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$\text{RWA} = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times \text{EAD}_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$\text{RWA} = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazio } ne_i \times \text{Esposizion } e_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

- portafoglio (A): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 10$, per $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$;

- portafoglio (B): $K_i = 8\%$, $EAD_i = 1$, per $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2 \right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i \right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ , PD , LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di C coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LGD = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".

<i>PD</i>	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
<i>C</i>	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante *C* sulla base di una PD pari all'1%, (ossia $C = 0,764$), si ottiene, per il portafoglio A (ovvero per il più concentrato, con *H* pari a 0,01) $GA = 7,64$ (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con *H* pari a 0,001) $GA = 0,764$. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, *GA* tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, ovvero caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro *C* fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

Allegato C

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

Le banche si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. Si forniscono linee guida metodologiche - coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (1) - per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario (2) in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività - delle unità operanti in Italia e all'estero - comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle “valute rilevanti”

Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in “valute rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non rilevanti” vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (4).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* e nella Circolare 115 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (5) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

(1) *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, Basel Committee on Banking Supervision, July 2004.

(2) Si tratta delle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

(3) Di conseguenza per le sole “valute non rilevanti” si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel “Manuale per la compilazione della matrice dei conti” e nelle “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi”.

(5) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. “componente *non core*”);
- per il rimanente importo (c.d. “componente *core*”) nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (1).

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (2) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (3). A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (4). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all'aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro (5). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (6) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(1) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "6 mesi - 1 anno" 6/60.

(2) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

(3) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia avessero un rendimento del 5%.

(4) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(5) Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

(6) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	Duration modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

- 1) **Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato**
 - a) Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
 - b) Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale.
 - c) Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

- 2) **Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP**
 - a) Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP.
 - b) Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP.
 - c) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali.
 - d) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: internal auditing; compliance; pianificazione; risk management; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
 - e) Descrizione dei presìdi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing.
 - f) Indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

- 3) **Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing**
 - a) Mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro.
 - b) Mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo.
 - c) Tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*.
 - d) Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
 - e) Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

- a) Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
- b) Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza

- a) Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
- b) Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
- c) Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
- d) Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) Autovalutazione dell'ICAAP

- a) Identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento.
- b) Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.